



Fatto in doppio a _____ il _____

Venduto da _____ a _____

A mezzo del _____ il presente contratto da interpretarsi, ove occorresse, secondo gli usi e le consuetudini della Piazza di Milano oppure — in deroga — quelli di _____ Il presente ha valore e scopo confermativo del contratto intervenuto fra le parti e non valore costitutivo del contratto stesso.

Merce: _____ Produzione _____

Qualità: (sana, leale, mercantile) _____

— secondo campione _____

— garanzia di contenuto complessivo di grasso e proteine del _____ %

Analisi: da eseguirsi presso il Laboratorio Chimico e Micrografico dell'Associazione Granaria di Milano, oppure _____

Quantità: quintali _____ (tolleranza 5 % in più o in meno)

Prezzo: _____ per 100 Kg. peso lordo, tela compresa

Luogo di consegna: sottoparanco alzato per carico su nave o ohiatta attraccata a banchina: _____

Epoca di consegna: _____ oppure: _____

Ricevimento: in qualità e peso all'imbarco, oppure _____

Peso: salvo espressa pattizione contraria, il peso lordo di imbarco dihiarato in polizza è da considerarsi finale.

Imballo: In sacchi sempieti in buono stato, atti all'uso, quoti alla bocca e marcati dal venditore secondo le istruzioni del compratore. I colli devono essere di peso uniforme.

Imballo: _____ oppure: _____

Pagamento: mediante apertura di credito _____ oppure _____

e contro presentazione a _____ nel caso previsto dal paragrafo VII — 4° capoverso — delle condizioni generali, contro la sola fattura e la lettera di garanzia dello spedizioniere.

Mediazione _____

Condizioni speciali: _____

CONDIZIONI GENERALI

I - Le condizioni generali che seguono sono valide e vincolative per le parti contraenti salvo espressa pattizione contraria.
 II - QUALITÀ E GARANZIE. — La merce deve essere di natura naturale. Il venditore non assume responsabilità circa l'impiego a destinazione, da parte del compratore, della merce venduta.
 III - CARATTERISTICHE DELLE PULE. — Le puli contrattate sulla base delle seguenti denominazioni devono corrispondere alle caratteristiche per ciascuna di esse controindicate:

— Pula vergine (27 %)	contenuto minimo corrispondente di fibra grezza e proteine 27—28 %
	contenuto massimo corrispondente di fibra grezza e proteine 24—25 %
	contenuto minimo corrispondente di grasso e proteine 19—20 %
	contenuto massimo corrispondente di grasso e proteine 11—12 %
— Pula commerciale (24 %)	contenuto minimo corrispondente di fibra grezza e proteine 24—25 %
	contenuto massimo corrispondente di fibra grezza e proteine 19—20 %
	contenuto minimo corrispondente di grasso e proteine 19—20 %
	contenuto massimo corrispondente di grasso e proteine 11—12 %
— Pule di gradazione inferiore	rientrano in questa denominazione tutte le puli il cui contenuto di grassi e proteine è inferiore al 22—%

a) Deficienza di grassi e proteine nelle puli: Sono tollerate deficienze (accettate mediante analisi) del contenuto di grassi e proteine fino: — ad una unità per la pula vergine; — a due unità per la pula commerciale 24—%; — a tre unità per le puli di gradazione inferiore; — a quattro unità per le puli di gradazione inferiore; mediante corrispondenza del seguente abbuoni a favore del compratore:

Deficienza di contenuto grassi e proteine	Corrispondente contenuto di sabbia o silice	Abbuono del
— sulla I mezza unità e cioè: dal 27—% al 26,50 %	2,70 %	1,75 % del prezzo di contratto
— sulla I unità e cioè: dal 24—% al 23—% e cioè: dal 22,99 % al 22—%	6,20 %	3,50 %
— sulla II unità	6,60 %	4—%
— sulla III unità	—	7—%
— sulla I unità	—	3—%
— sulla II unità	—	6—%
— sulla III unità	—	9—%

Le frazioni di unità mancanti, entro i suddetti limiti di tolleranza, devono essere conteggiate proporzionalmente.

L'INTERMEDIARIO

XIV (INADEMPENZE) - XV (ARBITRATO) - XVI (COMPETENZA AUTORITÀ GIUDIZIARIA)

Le parti contraenti sottoscritte, ai fini dell'art. 1341 C. C., approvano tutte le condizioni o clausole, tanto manoscritte che stampate, del presente contratto e specificatamente quelle di cui ai paragrafi:

La condizione governata dal presente contratto sono state concordate fra la Categoria interessata a mezzo di apposita Commissione paritetica. Il contratto-tipo così approvato è stato depositato presso la Camera di Commercio di Milano.

Qualunque aggiunta o modifica apposta al presente contratto da una delle Parti, senza l'espresso consenso dell'altra, non ha valore.

XVI - CONDIZIONI SUPPLEMENTARI. — Nessuna azione legale può essere iniziata da una delle parti, eccetto che per esigere il pagamento delle fatture e per rendere esecutive le decisioni arbitrali.

Le parti contraenti autorizzano l'Associazione Granaria a rendere di pubblica ragione il nome del contraente che non darà esecuzione, nei termini prescritti, alla decisione del Regolamento Arbitrale dell'Associazione medesima.

Se uno dei contraenti si rifiuta di aderire a tale forma di amichevole composizione, la parte diligente può richiedere all'Associazione Granaria l'arbitrato d'ufficio, ai sensi del regolamento arbitrale.

Trascorsi i termini predetti, decideranno gli Arbitri in forma di arbitrato, con la seguente procedura:

a) entro i sei mesi dal termine contrattuale di consegna o dalla insorta contestazione in tutti gli altri casi;

b) entro i dieci giorni successivi alla data della reclamo o della insorta contestazione in tutti gli altri casi.

La richiesta di arbitrato deve essere avanzata a mezzo di lettera raccomandata o telegramma della parte interessata alla parte avversa.

Milano, il giorno...

XV - ARBITRATO. — Tutte le contestazioni che insorgono in dipendenza dell'esecuzione o dell'interpretazione del presente contratto devono essere obbligatoriamente deferite alla Commissione Arbitrale dell'Associazione Granaria di Milano, ai sensi del Regolamento Arbitrale dell'Associazione Granaria di Milano.

XIV - INADEMPENZE. — In caso di totale o di parziale risoluzione del contratto per inadempimento di una delle parti contraenti, il danno è determinato in base ai prezzi correnti sulla Piazza di Milano nella riunione di mercato immediatamente successiva alla inadempimento medesimo.

XIII - OBBLIGO DI RICEVERE LA MERCE - RECLAMI. — Entro i limiti e le tolleranze previste dal presente contratto, la merce deve essere sempre ricevuta dal compratore. Reclami e reclami per differenza di qualità devono essere segnalati al venditore entro 5 giorni dall'avvenuta imbarca della merce, e dell'avvenuta prelevazione del campione.

Della mancata osservanza di tale obbligo sono responsabili ad ogni effetto i concessionari e trasmettenti. In debito corso, le comunicazioni relative agli accertamenti analitici menzionati nel caso di cessione di contratto, tutti i concessionari devono provvedere a trasmettenti e agli analitici che hanno dato risultati più prossimi fra loro.

XII - ANALISI. — Se, per l'accertamento delle caratteristiche contrattuali, si rende necessario l'esame analitico, il compratore, entro 5 giorni dall'avvenuta prelevazione del campione, deve inviare al Laboratorio Chimico e Micrografico dell'Associazione Granaria di Milano, o ad altro se espressamente convenuto in contratto, uno dei campioni stessi. Il compratore deve inviare al venditore copia del relativo certificato di analisi entro 5 giorni dalla data della ricezione della merce, altrimenti l'esistenza della insorta causa di forza maggiore, e l'impedimento di ricezione della merce non possono essere ammessi. Il venditore, entro 5 giorni dal ricevimento del campione, deve inviare al compratore un altro del campione prelevato a quest'ultimo, può richiedere la ripetizione dell'analisi inviando copia del relativo certificato di analisi entro 5 giorni dalla data della ricezione della merce, altrimenti l'esistenza della insorta causa di forza maggiore, e l'impedimento di ricezione della merce non possono essere ammessi. Il compratore, entro 5 giorni dal ricevimento del campione, deve inviare al venditore copia del relativo certificato di analisi entro 5 giorni dalla data della ricezione della merce, altrimenti l'esistenza della insorta causa di forza maggiore, e l'impedimento di ricezione della merce non possono essere ammessi.

XI - CAMBIONAMENTO. — Il cambionamento della merce deve essere effettuato in contraddittorio fra le parti e i loro rappresentanti all'atto dell'imbarco della merce stessa o nel caso di ritardo devono essere prelevati e analizzati i campioni di merce. Il prodotto prelevato dai sacchi deve essere accuratamente mescolato per assicurare la massima omogeneità. Il 20% dei sacchi, all'improboscatura, al centro ed al fondo del sacco. Il compratore deve essere informato in anticipo e deve provvedere a scendaglio, a mezzo sonda, su ogni partita deve essere prelevata e analizzata la merce.

X - CAUSE DI FORZA MAGGIORE. — Se per causa di forza maggiore (mancanza di mezzi di trasporto, scioperi, rotture, contorni, incendi, inaspettate, blocchi, problemi di esportazione, ecc.) l'imbarco della merce non fosse possibile, il venditore deve immediatamente segnalare al compratore, con telegramma o lettera raccomandata, il sopraggiunto impedimento, e l'impedimento di ricezione della merce non può essere ammesso. Il compratore, entro 5 giorni, il venditore può, se la merce non è ancora imbarcata, chiedere il rimborso della merce, altrimenti l'esistenza della insorta causa di forza maggiore, e l'impedimento di ricezione della merce non possono essere ammessi.

IX - PESATURA. — Se è pattuita la pesatura della merce, la stessa deve essere eseguita all'atto dell'imbarco, secondo gli usi del porto, a spese del venditore.

IXI - ASSICURAZIONE. — Il compratore deve assicurare la merce presso prima compagnia di assicurazione della polizza di assicurazione prima dell'inizio dell'imbarco della merce stessa, rispondendo al prezzo d'acquisto aumentato del 2%, e deve fornire al venditore un esemplare della polizza di assicurazione prima dell'inizio dell'imbarco della merce stessa. Le maggiori spese per rischi marittimi, come ad esempio quelle di sosta in banchina, sono a carico del venditore, se prodotte da fatto estraneo al compratore; oppure ogni spesa od onere successivo alla consegna della merce sottoposto.

VIII - DESIGNAZIONE DELLA MERCE E CARICAZIONE DELLA MERCE. — Il compratore deve designare per la caricazione navi normali da cartico, che, in giorni ed ore lavorative, deve direttamente la normale banchina e sottoposto, come a carico del compratore tutti i conseguenze maggiori oneri e rischi: in questi casi l'obbligo del venditore cessa con l'arrivo della merce in banchina. Il compratore stesso deve dare un preavviso di almeno 10 giorni al venditore per l'appuntamento, e la spedizione della merce.

VI - CONSEGNA. — Ogni quota di consegna deve consistere in un contratto separato. La consegna deve effettuarsi a richiesta del compratore, entro i termini contrattuali.

V - PRODUZIONE. — Se le parti contraenti hanno espressamente convenuto lo stabilimento di produzione della merce contrattata, il venditore è tenuto a consegnare merce della produzione del compratore.

Non sono ammissibili gli abboni per differenza di grassi e proteine e per eccedenza di sabbia o silice quando i rispettivi termini risultano — nel rapporto — corrispondenti. Per le eventuali differenze di qualità e di condizionamento delle pile, di natura diversa da quelle sopra contemplate, e per le eventuali differenze di qualità e di condizionamento del fardaccio e dei cascani di riso in genere, gli abboni percentuali relativi, in caso di mancato diretto accordo, devono essere determinati a mezzo arbitrato anti-chiave.

Tolleranza	Pule Vergini (27%)		Pule commerciali (24%)	
	di eccedenza e cioè: dal 2,50% al 2,70%	di eccedenza e cioè: dal 2,11% al 2,30%	di eccedenza e cioè: dal 2,50% al 2,70%	di eccedenza e cioè: dal 2,11% al 2,30%
Eccedenza di sabbia o silice tollerata nelle pile	1,75% del prezzo di contratto	1,75% del prezzo di contratto	1,75% del prezzo di contratto	1,75% del prezzo di contratto
	1,75% del prezzo di contratto	1,75% del prezzo di contratto	1,75% del prezzo di contratto	1,75% del prezzo di contratto
Abbuono del	1,75% del prezzo di contratto	1,75% del prezzo di contratto	1,75% del prezzo di contratto	1,75% del prezzo di contratto
	1,75% del prezzo di contratto	1,75% del prezzo di contratto	1,75% del prezzo di contratto	1,75% del prezzo di contratto

9) Eccedenza di sabbia o silice nelle pile: — del corrispondente contenuto di sabbia o silice come sopra stabilito per le pile vergini e pile commerciali 24%,